SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 843-A)
Urgenza

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ROSELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 30 novembre 1964

Proroga dell'efficacia delle norme del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo del disegno di legge n. 843, proposto alla vostra discussione ed approvazione, con urgenza, era prevedibile chiaramente, per il 1965, già lungo l'itinerario parlamentare che si concluse con l'approvazione del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 31 agosto 1964 e convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999.

Le argomentazioni, gli elementi generali quantitativi di proporzione e di valore ricordati dal vostro relatore nella relazione al provvedimento di conversione del citato decreto-legge n. 706 (stampato n. 740-*A*), sono validi e ripetibili per la presentazione del testo sottoposto al vostro esame. Nulla è mutato, salvo che nell'articolo 1 si fa menzione di un contributo da attribuirsi alle Casse citate di Trento e di Bolzano in relazione all'esigenza di consolidare anche con espressione legale nella presente innovazione un dettato da lungo tempo realizzato a favore di tali Casse, precedenti cronologicamente la istituzione dell'INAM ed all'INAM connesse con relazioni diverse anche nel quadro della istituzione regionale.

A tal proposito, confermando l'esistenza di tali rapporti, si ricorda la legge 26 febbraio 1963, n. 329, e se ne riproduce l'articolo 7, che connette la situazione finanziaria di tali Casse con i contributi INAM a giustificazione del comma che ad una più approfondita considerazione si è ritenuto necessario compilare (Allegato 1).

Inoltre, al fine di stabilire una consolidata procedura nei versamenti erariali di cui alla presente legge, il relatore, consultati gli uffici, ritiene opportuno proporre un comma aggiuntivo alla fine dell'articolo 1 proponendolo all'approvazione del Senato con la seguente motivazione.

Già nella pratica applicazione del decreto-legge 31 agosto 1964, si è avvertita la necessità di una norma che regolasse la disponibilità per gli enti di cui trattasi del contributo dello Stato in sostituzione delle somme precedenti ora fiscalizzate.

Bisogna al riguardo tener presente che i contributi assicurativi entrano nella Cassa degli istituti con un ritardo di uno o due mesi al massimo rispetto al periodo di competenza.

Si è verificato tuttavia che, a distanza di tre mesi ormai dall'inizio del periodo in cui ha avuto effetto la fiscalizzazione, non si sono interamente realizzati i versamenti necessari agli Enti medesimi.

Cosicchè la fiscalizzazione si è risolta in una contrazione immediata e sensibile di incassi per gli enti, tra i quali l'INAM, che non dispone di riserve di sorta, ed in un periodo di difficoltà finanziarie se ne sono avvertiti i negativi riflessi.

È vero che il ritardo non è imputabile ad inadempienze da parte delle Amministrazioni interessate, poichè gli adempimenti concernenti la disponibilità delle somme relative obbediscono rigorosamente ad una regola d'ordine tecnico-giuridico che non può essere superata immediatamente; è vero anche però che, dovendo dare al provvedimento una efficacia più congrua, occorre che sia previsto e disposto un congegno che imponga l'ordinato e concreto afflusso dei contributi fiscalizzati, evitando l'inconveniente di porre le gestioni interessate in difficoltà di cassa.

La norma proposta, che ripete in modo più accettabile la formula già esistente, a semestralità anticipate, per altre contribuzioni dello Stato a favore delle gestioni previdenziali, appare idonea a far superare le difficoltà sopra esposte (vedi articolo 23 della legge 22 novembre 1954, n. 1136).

La somma dei versamenti stabiliti per l'esercizio 1965 ammonta a lire 189.679 milioni. Essa è minore della somma che risulta dal moltiplicare per 3 la spesa di 70 miliardi per un quadrimestre prevista nella analoga precedente legge. Tale ultima somma per eccesso comprendeva anche la spesa afferente la tredicesima mensilità. Inoltre calcolazioni più esatte consentono di valutare nella somma globale indicata dal Governo un importo sufficiente all'impegno stabilito dalla legge.

L'articolo 2 stabilisce la norma esentativa in raffronto alla norma positiva di spesa erariale stabilita dall'articolo 1.

All'articolo 3 la copertura si compone di due addendi. Il primo, gettito dell'imposta

unica ENEL, legge 6 dicembre 1962, n. 1643, apporta la somma di 66.282 milioni di lire; il secondo addendo, gettito dell'addizionale IGE, apporta la somma di 136.800 milioni di lire: in totale 189.000 milioni a copertura della spesa con la approssimazione sufficiente e necessaria a fronte della spesa prevista. La parte residua del gettito della legge 15 novembre 1964, n. 1162, pari a circa 64 miliardi, è destinata a copertura della spesa per il conglobamento del trattamento economico del personale statale, Atti Senato n. 861, in corso di esame e di approvazione.

Con tali considerazioni e con l'auspicio che l'apporto erariale destinato ad agevolare, mediante parziale diminuzione dei costi di produzione, l'occupazione e la produttività, anche agli effetti dell'esportazione, particolarmente delle imprese artigiane, della piccola e media industria e dell'industria meccanica, nonchè di altri settori industriali, possa essere efficace nella presente congiuntura, il relatore propone al Senato l'approvazione del disegno di legge n. 843, presentando alcuni allegati di interesse specifico e generale.

ROSELLI, *relatore*

ALLEGATO N. 1

Articolo 7 della legge 26 febbraio 1963, n. 329:

« Nelle provincie della Regione Trentino-Alto Adige i contributi di cui all'articolo 4 sono dovuti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di cui al precedente comma una quota-parte del contributo a carico dello Stato di cui al precedente articolo 6, determinata in relazione al numero degli iscritti negli elenchi anagrafici dei salariati e braccianti agricoli delle provincie di Trento e Bolzano ».

ALLEGATO N. 2

CONTRIBUTI I. N. P. S.

GESTIONI	1963	Percentuali sul totale	1962	Percentuali sul totale	Differenze in più o in meno dei contributi del 1963 rispetto a quelli del 1962			
					in valore assoluto		in percentuale	
Assicurazione inv., vecch. e superstiti:								
obbligatoria	8.335.536.261	0,3726	7.348.118.639	0,4227	+	987.417.622	+	13,4377
facoltativa	1.799.318.636	0,0804	1.743.590.681	0,1003	+	55.727.955	+	3,1962
Fondo adeg. pens. e assist. mal. ai pens.	1.215.890.774.280	54,3463	850.804.251.541	48,9431	+	365.086.522.739	+	42,9108
Assicurazione inv. vecch. coltiv. diretti, mezz. e coloni:								
base	948.194.182	0,0424	1.201.781.433	0,0691	—	253.587.251	—	21,1009
integrazione	20.797.976.628	0,9296	16.596.060.818	0,9547	+	4.201.915.810	+	25,3188
Assicurazione inv. vecch. e sup. degli artigiani:								
base	793.517.633	0,0355	708.185.651	0,0407	+	85.331.982	+	12,0494
integrazione	9.530.367.516	0,4260	8.871.222.844	0,5103	+	659.144.672	+	7,4301
Gestione speciale prev. per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere	788.768.308	0,0353	766.707.590	0,0441	+	22.060.718	+	2,8773
Fondo di previdenza addetti ai trasporti:								
base	762.295.668	0,0341	629.421.505	0,0362	+	132.874.163	+	21,1105
integrazione	27.950.840.627	1,2493	23.078.788.490	1,3276	+	4.872.052.137	+	21,1105
Fondo di previdenza telefonici	9.169.346.242	0,4098	7.574.156.569	0,4357	+	1.595.189.673	+	21,0610
Fondo di previdenza esattoriali	3.157.167.935	0,1411	2.841.870.714	0,1635	+	315.297.221	+	11,0947
Fondo di previdenza dipendenti imp. cons.:								
base	3.338.842.683	0,1492	2.490.064.026	0,1433	+	848.778.657	+	34,0866
integrazione	1.388.152.698	0,0620	1.000.774.995	0,0576	+	387.377.703	+	38,7078
Fondo di previdenza personale aziende private del gas	2.937.139.330	0,1313	1.913.793.290	0,1101	+	1.023.346.040	+	53,4721
Fondo di prev. pers. aziende elettr. priv.:								
base	3.336.543.519	0,1491	1.701.517.186	0,0978	+	1.635.026.333	+	96,0923
integrazione	17.096.255.468	0,7641	8.854.090.876	0,5093	+	8.242.164.592	+	93,0888
Fondo assicurazione invalidità vecch. del clero	1.077.172.681	0,0481	2.454.066.491	0,1412	—	1.376.893.810	—	56,1066
Fondo assicurazione inv. vecch. ministri culti diversi	18.441.230	0,0008	—	—	+	18.441.230		—
Cassa unica assegni familiari ai lavoratori	650.238.994.230	29,0635	588.332.353.948	33,8442	+	61.906.640.282	+	10,5224
Fondo di previdenza delle iscriz. collettive	240.660.626	0,0108	317.851.416	0,0183	—	77.190.790	—	24,2852
Gest. speciale mutualità pensioni casalinghe	8.148.088	0,0004	—	—	+	8.148.088		—
Cassa previdenza marinara:								
gest. maritt. - fondo a capitalizzazione	104.474.541	0,0047	97.209.142	0,0056	+	7.265.399	+	7,4740
» » - fondo a ripartizione	10.026.837.429	0,4482	9.533.216.001	0,5484	+	493.621.428	+	5,1779
gest. spec. - fondo a capitalizzazione	76.298.971	0,0034	47.930.002	0,0028	+	28.368.969	+	59,1883
» » - fondo a ripartizione	1.974.635.359	0,0883	1.233.230.247	0,0709	+	741.405.112	+	60,1190
fondo assegni complementari	185.465	—	4.156.693	0,0002	—	3.971.228	—	95,5382
Assicurazione disoccupazione	130.417.739.154	5,8292	108.196.524.177	6,2241	+	22.221.214.977	+	20,5378
Assicurazione tubercolosi	90.750.635.450	4,0562	76.322.258.042	4,3905	+	14.428.377.408	+	18,9045
Assicurazione maternità	97.931.735	0,0044	110.120.105	0,0063	—	12.188.370	—	11,0683
Cassa trattam. impiegati richiamati	143.245	—	476.594	—	—	333.349	—	69,9440
Cassa integraz. guadagni op. industria	7.333.313.480	0,3278	4.360.665.134	0,2509	+	2.972.648.346	+	68,1696
Gestione assuntori ferroviari	3.367.256	0,0001	2.941.541	0,0002	+	425.715	+	14,4725
Fondo prev. impiegati Istituto	15.937.482.135	0,7124	8.633.826.093	0,4967	+	7.303.656.042	+	84,5935
Fondo prev. salariati case di cura	975.947.382	0,0436	584.129.381	0,0336	+	391.818.001	+	67,0773
TOTALE	2.237.303.446.071	100 —	1.738.355.351.855	100 —	+	498.948.094.216	+	28,7023

ALLEGATO 3

SETTORE INDUSTRIA - OPERAI

Dal 1° gennaio 1964 (Tab. n. 1)

VERSAMENTI INPS

TITOLI CONTRIBUTIVI	Aliquota contributiva	Massimale	IMPORTO CONTRIBUTIVO GIORNALIERO SU RETRIBUZIONI DI LIRE							
			500	1.000	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.000
1. - Assicurazione invalidità e vecchiaia: marca assicurativa	—		1,00	1,66	2,50	3,00	4,16	4,83	4,83	6,16
contributo integrativo (FAP) 19% (1) d.l.	12,65		63,25	126,50	253,00	316,25	379,50	442,75	506,00	632,50
l.	6,35		31,75	63,50	127,00	158,75	190,50	222,25	254,00	317,50
2. - Assicurazione contro la tubercolosi: marca assicurativa	—		0,16	0,16	0,33	0,33	0,33	0,50	0,50	0,50
contributo integrativo	2,00		10,00	20,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	100,00
3. - Assicurazione contro la disoccupazione: marca assicurativa	—		0,16	0,16	0,33	0,33	0,33	0,50	0,50	0,50
contributo integrativo	2,30		11,50	23,00	46.00	57,50	69,00	80,00	92,00	115,00
4. - Assegni familiari:	17.50	Uomo 2500	87,50	175,00	350,00	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
5. - Cassa di integrazione guadagni:	0,20	» »	1,00	2,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6. - E.N.A.O.L.I.: marca assicurativa	—		0,16	0,16	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,50
contributo integrativo	0,15		0,75	1,50	3,00	3,75	4,50	5,25	6,00	7,50
7. - Assicurazione contro gli infortuni:	3,563		17,81	35,63	71,26	89,07	106,89	124,70	142,52	178,15
8. - Assicurazione contro le malattie (8,13+3,80) (2) d.l.	11,93		59,65	119,30	238,60	298,25	357,90	417,55	477,20	596,50
l.	0,15		0,75	1,50	3,00	3,75	4,50	5,25	6,00	7,50
maternità	0,53		2,65	5,30	10,60	13,25	15,90	18,55	21,20	26.50
9. - Gestione Case per lavoratori 1,05% d.l.	0,70		3,50	7,00	14,00	17,50	21,00	24,50	28,00	35,00
l.	0,35		1,75	3,50	7,00	8,75	10,50	12,25	14,00	17,50
TOTALE A carico dei datori di lavoro	6,85		259,09	517,37	1.033,95	1.292,06	1.462,34	1.632,46	1.801,58	2.141,31
A carico dei lavoratori . . .			34,25	68,50	137,00	171,25	205,50	239,75	274,00	342,50
TOTALE GENERALE . .			293,34	585,87	1.170,95	1.463,31	1.667,84	1.872,21	2.075,58	2.483,81
INCIDENZA PERCENTUALE . .			**58,66 %**	**58,58 %**	**58,55 %**	**58,53 %**	**55,59 %**	**53,49 %**	**51,89 %**	**49,67 %**

(1) L'articolo 20, terzo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1964, una variazione della misura del contributo dovuto al FAP che dal 22,80 % viene ridotta al 20 %. Il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 118, ha ulteriormente ridotto tale aliquota al 19 %, di cui il 12,65 % a carico del datore di lavoro e il 6,35 % a carico del lavoratore.

(2) L'articolo 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1964, l'applicazione di una addizionale al contributo per assistenza di malattia, al fine di coprire gli oneri relativi alla corresponsione dell'assistenza di malattia ai pensionati (il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194 ha fissato per l'INAM nel 3,80 % la misura di tale addizionale).

ALLEGATO 4

VERSAMENTI INPS

SETTORE INDUSTRIA - OPERAI

Dal 1° settembre 1964 (Tab. n. 1)

TITOLI CONTRIBUTIVI	Aliquota contributiva	Massimale	IMPORTO CONTRIBUTIVO GIORNALIERO SU RETRIBUZIONI DI LIRE							
			500	1.000	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	5.000
1. - Assicurazione invalidità e vecchiaia: (1)										
marca assicurativa	—		1,00	1,66	2,50	3,00	4,16	4,83	4,83	6,16
contributo integrativo (FAP) 18,65% . d.l.	12,65		63,25	126,50	253,00	316,25	379,50	442,75	506,00	632,50
l.	6,00		30,00	60,00	120,00	150,00	180,00	210,00	240,00	300,00
2. - Assicurazione contro la tubercolosi: (1)										
marca assicurativa	—		0,16	0,16	0,33	0,33	0,33	0,50	0,50	0,50
3. - Assicurazione contro la disoccupazione: (1)										
marca assicurativa .	—		0,16	0,16	0,33	0,33	0,33	0,50	0,50	0,50
contributo integrativo										
4. - Assegni familiari	2,00		10,00	20,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	100,00
5. - Cassa di integrazione guadagni:	17,50	Uomo 2500	87,50	175,00	350,00	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
6. - E.N.A.O.L.I.:										
marca assicurativa	0,20	» »	1,00	2,00	4,00	50,00	5,00	5,00	5,00	5,00
contributo integrativo	—		0,16	0,16	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,50
7. - Assicurazione contro gli infortuni: (2) . .	0,15		0,75	1,50	3,00	3,75	4,50	5,25	6,00	7,50
8. - Assicurazione contro le malattie (11,93—	3,831		19,15	38,31	76,62	95,77	114,93	134,08	153,24	191,55
0,58) (1) . . . d.l.	11,35		56,75	113,50	227,00	283,75	340,50	397,25	454,00	567,50
l.	0,15		0,75	1,50	3,00	3,75	4,50	5,25	6,00	7,50
maternità	0.53		2.65	5,30	10,60	13,25	15,90	18,55	21,20	26,50
9. - Gestione Case per lavoratori 1,05% d.l.	0,70		3,50	7,00	14,00	17,50	21,00	24,50	28,00	35,00
l.	0,35		1,75	3,50	7,00	8,75	10,50	12,25	14,00	17,50
TOTALE A carico dei datori di lavoro			246,03	491,25	981,71	1.226,70	1.383,98	1.541,04	1.697,10	2.010,71
TOTALE A carico dei lavoratori . . .	6,50		32,50	65,00	130,00	162,50	195,00	227,50	260,00	325,00
TOTALE GENERALE . .			278,53	556,25	1.111,71	1.389,26	1.578,98	1.768,54	1.957,10	2.335,71
INCIDENZA PERCENTUALE			**55,67 %**	**55,62 %**	**55,59 %**	**55,57 %**	**52,63 %**	**50,53 %**	**48,93 %**	**46,71 %**

(1) L'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, prevede, per il periodo 1° set tembre-31 dicembre 1964, l'esenzione del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e di quello di solidarietà dovuto all'INAM per effetto della legge 26 fe bbraio 1963, n. 329. Per lo stesso periodo variano in diminuzione le misure dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la quota parte posta a carico dei lavora tori (0,35 %) e per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (0,30 %).

(2) Tasso medio di premio applicato dall'INAIL per l'anno 1963.

ALLEGATO 5

VERSAMENTI INPS

SETTORE INDUSTRIA - IMPIEGATI

Dal 1° gennaio 1964 (Tab. n. 2)

TITOLI CONTRIBUTIVI	Aliquota contributiva	Massimale	IMPORTO CONTRIBUTIVO GIORNALIERO SU RETRIBUZIONI DI LIRE							
			1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	4.000	5.000	6.000
1. - Assicurazione invalidità e vecchiaia:										
marca assicurativa .			1,66	2,16	2,50	3,00	4.16	4,83	6,16	6,83
contributo integrativo (F.A.P.) 19% (1) . d.l.	12,65		126,50	189,75	253,00	316,25	379,50	506,00	632,50	759,00
l.	6,35		63,50	95,25	127,00	158,75	190,50	254,00	317,50	381,00
2. - Assicurazione contro la tubercolosi: . . .										
marca assicurativa .	—		0,16	0,33	0,33	0,33	0,33	0,50	0,50	0,50
contributo integrativo	2,00		20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	80,00	100,00	120,00
3. - Assicurazione contro la disoccupazione: .										
marca assicurativa .	—		0,16	0,33	0,33	0,33	0,33	0,50	0,50	0,50
contributo integrativo	2,30		23,00	34,50	46,00	57,50	69,00	92,00	115,00	138,00
4. - Assegni familiari: .	17,50	Uomo 2500	175,00	262,50	350,00	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
5. - E.N.A.O.L.I.:										
marca assicurativa .	—		0,16	0,16	0,33	0,33	0,33	0,33	0,50	0,50
contributo integrativo	0,15		1,50	2,25	3,00	3,75	4,50	6,00	7,50	9,00
6. - Assicurazione contro le malattie (6,13+3,80) (2) . . . . . d.l.	9,93		99,30	148,95	198,60	248,25	297,90	397,20	496,50	595,80
l.	0,15		1,50	2,25	3,00	3,75	4,50	6,00	7,50	9,00
maternità.	0,53		5,30	7,95	10,60	13,25	15,90	21,20	26,50	31,80
7. - Gestione Case per Lavoratori 1,05% . d.l.	0,70		7,00	10,50	14,00	17,50	21,00	28,00	35,00	42,00
l.	0,35		3,50	5,25	7,00	8,75	10,50	14,00	17,50	21,00
TOTALE A carico dei datori di lavoro	—		459,74	689,38	918,69	1.147,99	1.290,45	1.574,06	1.858,16	2.141,43
TOTALE A carico dei lavoratori . . .	6.85		68,50	102,75	137,00	171,25	205,50	274,00	342,50	411,00
TOTALE GENERALE . .			528,24	792,13	1.055,69	1.319,24	1.495,95	1.848,06	2.200,66	2.552,43
INCIDENZA PERCENTUALE . .			**52,82 %**	**52,80 %**	**52,78 %**	**52,76 %**	**49,86 %**	**46,20 %**	**44,01 %**	**42,54 %**

(1) L'articolo 20, terzo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1964, una variazione in diminuzione della misura del contributo dovuto al FAP che dal 22,80 % viene ridotta al 20 %. Il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 118, ha ulteriormente ridotto tale aliquota al 19 %, di cui il 12,65 % a carico del datore di lavoro e il 6,35 % a carico del lavoratore.

(2) L'articolo 5 della legge 31 dicembre 1961 prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1964, l'applicazione di una addizionale al contributo per l'assistenza di malattia, al fine di coprire gli oneri relativi alla corresponsione dell'assistenza di malattia ai pensionati (il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, ha fissato per l'INAM nel 3,80 % la misura di tale addizionale).

ALLEGATO 6

VERSAMENTI INPS

SETTORE INDUSTRIA - IMPIEGATI

Dal 1° settembre 1964 (Tab. n. 2)

TITOLI CONTRIBUTIVI	Aliquota contributiva	Massimale	IMPORTO CONTRIBUTIVO GIORNALIERO SU RETRIBUZIONI DI LIRE							
			1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	4.000	5.000	6.000
1. - Assicurazione invalidità e vecchiaia: (1) . .										
marca assicurativa .			1,66	2,16	2,50	3,00	4,16	4,83	6,16	6,83
contributo integrativo (FAP) 18,65% . . d.l.	12,65		126,50	189,75	253,00	316,25	379,50	506,00	632,50	759,00
l.	6,00		60,00	90,00	120,00	150,00	180,00	240,00	300,00	360,00
2. - Assicurazione contro la tubercolosi: (1) . .										
marca assicurativa .			0,16	0,33	0,33	0,33	0,33	0,50	0,50	0,50
3. - Assicurazione contro la disoccupazione: (1).										
marca assicurativa .			0,16	0,33	0,33	0,33	0,33	0,50	0,50	0,50
contributo integrativo	2,00		20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	80,00	100,00	120,00
4. - Assegni familiari: .	17,50	Uomo 2.500	175,00	262,50	350,00	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
5. - E.N.A.O.L.I.:										
marca assicurativa .			0,16	0,16	0,33	0,33	0,33	0,33	0,50	0,50
contributo integrativo	0,15		1,50	2,25	3,00	3,75	4,50	6,00	7,50	9,00
6. - Assicurazione contro le malattie (9,93—0,58) (1) . . . . . d.l.	9,35		93,50	140,25	187,00	233,75	280,50	374,00	467,50	561,00
l.	0,15		1,50	2,25	3,00	3,75	4,50	6,00	7,50	9,00
maternità	0,53		5,30	7,95	10,60	13,25	15,90	21,20	26,50	31,80
7. - Gestione Case per Lavoratori (1,05%) . d.l.	0,70		7,00	10,50	14,00	17,50	21,00	28,00	35,00	42,00
l.	0,35		3,50	5,25	7,00	8,75	10,50	14,00	17,50	21,00
TOTALE A carico dei datori di lavoro			430,94	646,18	861,09	1.075,99	1.204,05	1.458,86	1.714,16	1.968,63
TOTALE A carico dei lavoratori . . .	6,50		65,00	97,50	130,00	162,50	195,00	260,00	325,00	390,00
TOTALE GENERALE . .			495,94	743,68	991,09	1.238,49	1.399,05	1.718,86	2.039,16	2.358,63
INCIDENZA PERCENTUALE			**49,59 %**	**49,57 %**	**49,55 %**	**49,53 %**	**46,63 %**	**42,97 %**	**40,78 %**	**39,31 %**

(1) L'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, prevede, per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1964, l'esenzione del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e di quello di solidarietà dovuto all'INAM per effetto della legge 26 febbraio 1963, n. 329. Per lo stesso periodo variano in diminuzione le misure dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la quota parte a carico dei lavoratori (0,35 %) e per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (0,30 %).

ALLEGATO 7

VERSAMENTI INPS

SETTORE COMMERCIO — Dal 1° gennaio 1964 (Tab. n. 3)

TITOLI CONTRIBUTIVI	Aliquota contributiva	Massimale	IMPORTO CONTRIBUTIVO GIORNALIERO SU RETRIBUZIONI DI LIRE							
			500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
1. - Assicurazione invalidità e vecchiaia:										
marca assicurativa .			1,00	1,66	2,16	2,50	3,00	4,16	4,83	4,83
contributo integrativo (F.A.P.) 19% (1) d.l.	12,65		63,25	126,50	189,75	253,00	316,25	379,50	442,75	506,00
l.	6,35		31,75	63,50	95,25	127,00	158,75	190,50	222,25	254,00
2. - Assicurazione contro la tubercolosi:										
marca assicurativa .	—		0,16	0,16	0,33	0,33	0,33	0,33	0,50	0,50
contributo integrativo	2,00		10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
3. - Assicurazione contro la disoccupazione:										
marca assicurativa .	—		0,16	0,16	0,33	0,33	0,33	0,33	0,50	0,50
contributo integrativo	2,30		11,50	23,00	34,50	46,00	57,50	69,00	80,50	92,00
4. - Assegni familiari:	17,50	Uomo 2.000	87,50	175,00	262,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5 - E.N.A.O.L.I.:										
marca assicurativa .	—		016	0,16	0,16	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
contributo integrativo	0,15		0,75	1,50	2,25	3,00	3,75	4,50	5,25	6,00
6. - Assicurazione contro le malattie (6,63+3,80) (2) . . . . . d.l.	10,43		52,15	104,30	156,45	208,60	260,75	312,90	365,05	417,20
l.	0,15		0,75	1,50	2,25	3,00	3,75	4,50	5,25	6,00
maternità	0,31		1,55	3,10	4,65	6,20	7,75	9,30	10,85	12,40
7. - Gestione Case per Lavoratori (1,05%) . d.l.	0,70		3,50	7,00	10,50	14,00	17,50	21,00	24,50	28,00
l.	0,35		1,75	3,50	5,25	7,00	8,75	10,50	12,25	14,00
TOTALE A carico dei datori di lavoro	—		231,688	462,54	693,58	924,29	1.067,49	1.211,35	1.355,06	1.497,76
TOTALE A carico dei lavoratori . . .	6,85		34,25	68,50	102,75	137,00	171,25	205,50	239,75	274,00
TOTALE GENERALE . .			265,93	531,04	796,33	1.061,29	1.238,74	1.416,85	1.594,81	1.771,76
INCIDENZA PERCENTUALE . .			**53,18 %**	**53,10 %**	**53,08 %**	**53,06 %**	**49,54 %**	**47,22 %**	**45,56 %**	**44,29 %**

(1) L'articolo 20, terzo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1964, una variazione in diminuzione della misura del contributo dovuto al FAP che dal 22,80 % viene ridotta al 20 %. Il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 118, ha ulteriormente ridotto tale aliquota al 19 %, di cui il 12,65 % a carico del datore di lavoro e il 6,35 % a carico del lavoratore.

(2) L'articolo 5 della legge 31 dicembre 1961 prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1964, l'applicazione di una addizionale al contributo per l'assistenza di malattia, al fine di coprire gli oneri relativi alla corresponsione dell'assistenza di malattia ai pensionati (il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, ha fissato per l'INAM nel 3,80 % la misura di tale addizionale).

ALLEGATO 8

VERSAMENTI INPS

SETTORE COMMERCIO

Dal 1° settembre 1964 (Tab. n. 3)

TITOLI CONTRIBUTIVI	Aliquota contributiva	Massimale	IMPORTO CONTRIBUTIVO GIORNALIERO SU RETRIBUZIONI DI LIRE							
			500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
1. - Assicurazione invalidità e vecchiaia: (1)										
marca assicurativa .			1,00	1,66	2,16	2,50	3,00	4,16	4,83	4,83
contributo integrativo (FAP) 18,65% . . d.l.	12,65		63,25	126,50	189,75	253,00	316,25	379,50	442,75	506,00
l.	6,00		30,00	60,00	90,00	120,00	150,00	180,00	210,00	240,00
2. - Assicurazione contro la tubercolosi: (1) marca assicurativa			0,16	0,16	0,33	0,33	0,33	0,33	0,50	0,50
3. - Assicurazione contro la disoccupazione: (1)										
marca assicurativa			0,16	0,16	0,33	0,33	0,33	0,33	0,50	0,50
contributo integrativo	2,00		10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
4. - Assegni familiari: . .	17,50	Uomo 2.000	87,50	175,00	262,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5. - E.N.A.O.L.I.:										
marca assicurativa .			0,16	0,16	0,16	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
contributo integrativo	0,15		0,75	1,50	2,25	3,00	3,75	4,50	5,25	6,00
6. - Assicurazione contro le malattie (10.43—0,58) (1) . . . d.l.	9,85		49,25	98,50	147,75	197,00	246,25	295,50	344,75	394,00
l.	0,15		0,75	1,50	2,25	3,00	3,75	4,50	5,25	6,00
maternità	0,31		1,55	3,10	4,65	6,20	7,75	9,30	10,85	12,40
7. - Gestione Case per Lavoratori 1,05% . d.l.	0,70		3,50	7,00	10,50	14,00	17,50	21,00	24,50	28,00
l.	0,35		1,75	3,50	5,25	7,00	8,75	10,50	12,25	14,00
TOTALE A carico dei datori di lavoro			217,28	433,74	652,38	866,69	995,49	1.124,95	1.254,26	1.382,56
TOTALE A carico dei lavoratori . . .	6,50		32,50	65,00	97,50	130,00	162,50	195,00	227,50	260,00
TOTALE GENERALE . .			249,78	498,74	747,88	996,69	1.157,99	1.319,95	1.481,76	1.642,56
INCIDENZA PERCENTUALE			**49,95 %**	**49,87 %**	**49,85 %**	**49,83 %**	**46,32 %**	**44,00 %**	**42,33 %**	**41,06 %**

(1) L'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, prevede, per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1964, l'esenzione del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e di quello di solidarietà dovuto all'INAM per effetto della legge 26 febbraio 1963, n. 329. Per lo stesso periodo variano in diminuzione le misure dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la quota parte posta a carico dei lavoratori (0,35 %) e per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (0,30 %).

ALLEGATO 9

I. N. A. M.

	1962		1963		Percentuale di realizzo sul carico di competenza	
	CONTRIBUTI		CONTRIBUTI			
	Riscossi	Da riscuotere	Riscossi	Da riscuotere	1962	1963
a) Gestione fondamentale:						
Agricoltura	2.021.370.747	2.412.628.405	1.559.470.171	3.536.640.048	45,58	30,60
Commercio	31.777.562.442	1.087.157.075	40.639.421.099	1.451.856.154	96,69	96,55
Credito	6.558.320.552	201.546.124	8.589.512.121	243.931.226	97,01	97,24
Industria	204.762.645.742	11.166.228.314	260.441.928.929	15.682.498.826	94,82	94,32
Addetti ai servizi domestici	2.105.295.201	260.842.513.	2.057.287.933	196.620.692	88,97	91,28
b) Tutela lavoratrici madri . . .	15.514.080.881	838.956.203	20.294.792.725	1.048.925.608	94,86	95,08
In complesso . . .	262.739.275.565	15.967.358.634	333.582.412.978	22.160.472.554	94,27	93,78
c) dalla gestione t.b.c. (INPS) . .	31.706.474.273	—	38.109.495.283	—		
	294.445.749.838	15.967.358.634	371.691.908.261	22.160.472.554		

ALLEGATO 10

GETTITO CONTRIBUTI I. N. A. I. L.

	1962	1963	DIFFERENZE	
			Valori assoluti	Percentuali
Settore industria				
premi d'esercizio	131.202.467.000	175.535.304.100	+ 44.332.837.100	+ 33,79 %
maggiori accertamenti . .	9.142.421.000	10.679.549.800	+ 1.537.128.800	+ 16,81 %
accessori	2.815.257.545	3.247.687.762	+ 432.430.217	+ 15,36 %
TOTALE . . .	143.160.145.545	189.462.541.662	+ 46.302.396.117	+ 32,34 %
Settore agricoltura (1)	7.886.708.540	7.897.314.319	+ 10.605.779	+ 0,13 %
TOTALE COMPLESSIVO . . .	151.046.854.085	197.359.855.981	+ 46.313.001.896	+ 30,66 %

(1) Al netto degli aggi esattoriali di L. 397.900.043 (1962) e di L. 409.024.130 (1963).

ALLEGATO 11

Incidenza delle spese generali di amministrazione e di funzionamento sul totale delle entrate e delle uscite.

I.N.P.S. (Rendiconto 1963 pagg. 48-49)

Totale entrate	L.		2.798.567.734.382	
Totale uscite	»		2.389.988.075.270	
Totale spese generali di amministrazione, eccetera	»		81.504.456.109	
Incidenza sulle entrate				2,91%
Incidenza sulle uscite				3,41%

I.N.A.M. (Bilancio consuntivo 1963 - Tabella II)

Totale entrate	L.		574.480.315.449	
Totale uscite	»		599.836.300.118	
Totale spese generali di amministrazione, eccetera:				
spese amministrazione	»	43.488.354.879		
spese accertamento contributi .	»	2.109.696.647		
ufficio fiduciario	»	392.463.986		
quota ammortamenti	»	697.640.046	46.688.255.558	
Incidenza sulle entrate				8,13%
Incidenza sulle uscite				7,88%

I.N.A.I.L. (Bilancio contuntivo 1963 -Tabella I)

Totale entrate	L.		214.690.924.581	
Totale uscite	»		221.831.850.575	
Totale spese generali di amministrazione, eccetera:				
spese amministrazione	»	22.602.563.500		
ammortamento mobili ufficio .	»	336.613.435		
accantonamento fondo previdenza personale	»	5.900.000.000	28.839.176.935	
Incidenza sulle entrate				13,43%
Incidenza sulle uscite				13,00%

ALLEGATO 12

Incidenza percentuale dei contributi previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni nei settori industria (operai e impiegati) e commercio (1).

	Industria		
	(operai)	(impiegati)	Commercio (2)
Dal 1° gennaio al 31 agosto 1964 su retribuzioni di:			
L. 2.000 giornaliere	58,55%	52,78%	53,06%
» 3.000 »	55,59%	49,86%	47,22%
» 4.000 »	51,89%	46,20%	44,29%
Dal 1° settembre 1964 (3) su retribuzioni di:			
L. 2.000 giornaliere	55,59%	49,55%	49,83%
» 3.000 »	52,63%	46,63%	44,00%
» 4.000 »	47,93%	42,97%	41,06%

(1) La diminuzione di incidenza con l'aumento delle retribuzioni è dovuta all'esistenza di un massimale contributivo ai fini della contribuzione per gli assegni familiari.

(2) Si riferisce a lavoratori aventi diritto all'indennità giornaliera di malattia da parte dell'INAM.

(3) Aliquote contributive in vigore dopo l'assunzione da parte dello Stato dell'onere di alcune forme di assicurazioni sociali (Decreto legislativo 31 agosto 1964, n. 706).

QUADRO DI RAFFRONTO TRA CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NEL SETTORE AGRICOLO

(valori nazionali espressi in milioni di lire)

CONTRIBUTI (1)

	1962 (2)	1963 (2)	1964 (3)
1) Agricoli unificati	24.737 (18.841)	14.035 (4.000)	22.000
2) Invalidità e vecchiaia coloni e mezzadri	5.245 (4.865)	5.182 (1.951)	5.200
3) Assistenza malattia coltivatori diretti	15.578 (16.202)	16.183 —	16.500
4) Invalidità e vecchiaia coltivatori diretti	11.140 (12.175)	16.724 (6.166)	17.100
	52.700 (53.083)	52.124 (12.117)	60.800
5) Assicurazione infortuni . .	8.900	10.576	11.000
6) Impiegati aziende agricole e forestali	1.184	1.633	1.815
TOTALE GENERALE . . .	66.784 (62.167)	64.333 (76.435)	73.615

COSTO DELLE PRESTAZIONI (4)

	1962 (5)		1963 (5)		1964 (5)	
1) Infortuni sul lavoro e malattie professionali	—	13.000	—	14.000	—	15.000
2) Assicurazione invalidità e vecchiaia a:						
a) lavoratori subordinati .	131.000	—	160.000	—	160.000	—
b) lavoratori indipendenti e associati	98.000	229.000	140.000	300.000	150.000	310.000
3) Indennità disoccupazione . .	—	31.000	—	33.000	—	35.000
4) Assicurazione tubercolosi . .	—	13.800	—	13.800	—	15.000
5) Assicurazione malattie:						
a) lavoratori subordinati, coloni e mezzadri	37.300	—	60.800	—	74.000	—
b) lavoratori indipendenti	33.000	70.300	36.000	96.800	36.000	110.000
6) Tutela maternità	—	1.100	—	1.100	—	1.500
7) Assegni familiari	—	60.000	—	62.000	—	63.500
8) Assistenza orfani lavoratori .	—	1.500	—	1.800	—	2.000
	—	419.700	—	522.500	—	522.000
9) Impiegati aziende agricole e forestali	—	963	—	1.317	—	1.524
	—	420.663	—	523.817	—	553.524

(1) I contributi qui indicati sono quelli relativi alle forme assicurative per le quali sono determinabili — sia pure con opportune valutazioni e stime — gli importi delle corrispettive prestazioni previdenziali erogate specificamente per i lavoratori del settore agricolo. Oltre le somme indicate — che non esauriscono il carico di oneri sulle imprese agricole — vanno considerate anche quelle dovute direttamente dagli agricoltori all'INPS per gli impiegati (Fondo adeguamento pensioni; disoccupazione; assegni familiari; assicurazione tubercolosi; ENAOLI) in ragione di circa il 40 per cento delle retribuzioni; ed, inoltre, gli importi contributivi, dovuti per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori addetti ad attività agricole per le quali si applicano le norme industriali (uso di mezzi mossi da agenti inanimati; frantoi; cantine; eccetera).

(2) Gli importi contributivi indicati per le voci da 1) a 4) riguardano le somme iscritte a ruolo di competenza dell'anno relativo. Per il 1962, nella parentesi sono riportate le somme effettivamente riscosse, anche per annualità arretrate (dal 1957 al 1962). Per l'anno 1963, l'importo indicato tra parentesi in corrispondenza della voce 1) indica la previsione degli accertamenti da eseguire nelle province in cui vigeva il sistema ettaro-coltura; quelli indicati tra parentesi in corrispondenza delle voci 2) e 4) indicano le somme poste in riscossione a titolo di conguaglio per l'anno 1962. Il dato relativo ai contributi per l'assicurazione infortuni è quello del 1962 più la quota riscossa — per l'uso di motori agricoli — mediante la convenzione UMA.

(3) I dati indicano delle mere previsioni. Per i contributi unificati si è tenuto conto dell'aumento dell'aliquota contributiva per i coloni e mezzadri nell'assicurazione di malattia, per effetto della legge n. 329 del 1963 (decreto ministeriale 22 maggio 1964 in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 3 giugno 1964).

(4) Per il 1962 e 1963 si è provveduto a qualche rettifica sulla base di elementi più recenti di valutazione. Trattasi, comunque, di dati stimati tenendo conto del naturale incremento delle prestazioni e degli aumenti derivanti dalle leggi intervenute nei vari anni. Per il 1964 i valori rispecchiano mere previsioni.

(5) I dati della seconda colonna sono comprensivi dei dati della prima.

Dalla Rivista *La Previdenza Sociale nell'Agricoltura*, gennaio-aprile 1964 (dati aggiornati ad oggi).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni concernenti l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali, contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, restano in vigore fino alla data del 31 dicembre 1965, salvo quanto disposto nel seguente comma.

I contributi previsti a carico dello Stato dall'articolo 1 del citato decreto-legge, sono stabiliti, per l'anno 1965, nelle seguenti misure:

a) lire 128.386 milioni a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, da ripartirsi fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nella proporzione di sette decimi e tre decimi;

b) lire 16.116 milioni a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

c) lire 26.865 milioni a titolo di concorso al finanziamento dell'assistenza di malattia per i lavoratori agricoli, di cui lire 26.334 milioni a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, lire 254 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e lire 277 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;

d) lire 18.312 milioni a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Art. 2.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1964 e fino alla scadenza del periodo di paga corrente alla data del 31 dicembre 1965, sono confermate le esenzioni contributive, nonchè le riduzioni delle misure dei contributi, disposte dall'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede col corrispondente gettito relativo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741, e con aliquota di quello derivante dall'istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.